SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1042)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1980

Concessione di un contributo annuo da parte dello Stato all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le tante forme e iniziative di assistenza ai fanciulli portatori di *handicaps*, messe in atto in questi ultimi anni da parte di associazioni ed enti, di natura privata e pubblica, spicca l'impegno dell'ANFFaS — Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali — che da diversi anni riunisce e coinvolge responsabilmente, in una nobile azione di assistenza e di recupero, i familiari dei fanciulli handicappati sul piano mentale.

Si tratta di un'associazione eretta in ente morale con personalità giuridica di diritto privato, con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, che ha accumulato in lunghi anni di sofferto impegno in favore degli handicappati, neurolesi e simili, un prezioso patrimonio di esperienze, di interventi volontaristici, di azione promozionale ed attiva, che non può andare disperso.

Infatti, le numerose sezioni periferiche dell'Associazione hanno promosso e gestito, e tuttora gestiscono, centri di riabilitazione che si sono rivelati assai utili ed efficaci — e chi ha l'onore di presentare questo disegno di legge ne ha diretta conoscenza — soprattutto per l'elemento animatore offerto dalla corresponsabilizzata presenza delle famiglie degli handicappati.

Pertanto, come del resto è previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali, alla cui competenza è demandata l'assistenza medico-specialistica, ambulatoriale e domiciliare in favore dei portatori di *handicaps*, non potranno non avvalersi dell'esperienza di questi centri, ricorrendo alle loro prestazioni, tramite lo strumento della convenzione che la legge, appunto, prevede e mette loro a disposizione.

Di qui l'esigenza che l'ANFFaS continui ad assicurare la sua presenza promozionale insostituibile in questa delicata materia; ed è a questo fine che si propone con il presente disegno di legge la concessione alla benemerita Associazione di un contributo statale annuo di lire 300 milioni, in attuazione di quanto dispongono l'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 all'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli subnormali (ANFFaS), eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, è concesso un contributo anuo a carico dello Stato di lire 300 milioni, in attuazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.